



Bruxelles, 18.7.2022
C(2022) 5302 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.7.2022

che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in ItaliaCCI 2021IT05SFPR008

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.7.2022

che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia

CCI 2021IT05SFPR008

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 8 aprile 2022 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia.
- (2) Il programma è stato redatto dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 ed è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il programma illustra la valutazione dell'Italia in merito al rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali e delle condizioni abilitanti tematiche collegate agli obiettivi specifici selezionati per il presente programma.
- (5) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e non ha formulato alcuna osservazione a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo. Tuttavia, l'Italia ha presentato una versione del programma riveduto in data 10 giugno 2022.

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio², è coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (7) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, è necessario fissare per ciascuna priorità il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico.
- (9) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è erogato il sostegno.
- (10) È pertanto opportuno approvare il programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 10 giugno 2022.

Articolo 2

1. L'importo massimo a titolo del FSE+ e se del caso per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, è fissato nell'allegato I.
2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 602 942 794 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022:
07 02 01.03: 602 942 794 EUR (FSE+ – regioni più sviluppate).
3. Il tasso di finanziamento per ciascuna priorità è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo pubblico.

² Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Articolo 3

Sono soddisfatte tutte le condizioni abilitanti per il programma.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18.7.2022

Per la Commissione

Nicolas SCHMIT

Membro della Commissione

